



Sentenza. n. 241/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37411** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Manduria, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20/C

contro:

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 17 settembre 2024 l'avv. Francesco Del Prete per il ricorrente

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- con il ricorso all'esame il ricorrente, **XXX**, ex militare dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e successivamente transitato nei ruoli civili del medesimo ministero, ha impugnato la determinazione n. 2499 del 23 maggio 2023, denegativa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (e dell'equo indennizzo) delle infermità sofferte sul rilievo dell'impossibilità di poter dar corso all'istanza, "...*stante*

l'intervenuto transito... ”;

- nel corso del presente giudizio, è stata disposta, all'udienza del 5 marzo 2024, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in quanto la domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico era stata trasmessa al competente Istituto previdenziale in data 5 gennaio 2023, nonché, ordinato al Ministero della Difesa di depositare il fascicolo amministrativo del ricorrente;

- in data 9 maggio 2024, il Ministero della Difesa ha comunicato che l'impugnata determinazione n. 2499 del 23 maggio 2023, è stata annullata in autotutela (ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990) con la successiva determinazione n. 1886 dell'11 aprile 2024, in considerazione “...degli sviluppi della giurisprudenza...” del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello proposto dal dicastero in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (cfr. CdS, sentenza n. 02408/2024);

- all'odierna udienza, il difensore del XXX, preso atto dell'intervenuto annullamento dell'impugnato provvedimento, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del Ministero convenuto, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;

Ritenuto, pertanto, che è venuta a cessare la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la richiesta di annullamento della determina negativa impugnata;

-Verificato, tuttavia, che nel caso di specie va applicato il principio della soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), con conseguente condanna del Ministero della Difesa alle spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, considerato che il sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato ha comportato, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, la carenza di interesse ad agire da parte del XXX.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 300,00 oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17 settembre 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 09.12.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 09.12.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 09.12.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano